

5. I Reg. pp. Avrò nelle visite fei con venti infacia.
no con diligenza a le missione a sorveglio non permetta
nō faro cosa alcuna che pregiudichi all'altissima no-
verità. Coll'istessa cattiva sorveglio da loro visitar-
si l'officine, e le accresce, levando da te se, ciò che
conosceranno esser contrarie all'onestato nostra al tempo
delle nre. Costituzioni. Col medesimo reio dovan-
no opporsi all'acto di rendersi da' Reipubblicam
chiaro, le celle non permettendo né non a quel-
lo a' quali rispettivamente convengano in riguardo

Gelli istituti, e del suo Ministero.

6. Il tenere certi un mese si disensi nel Regesterj, et
esser in quei giorni che precedono e' tre quareime, e
per non male avendo in seno seculari.

7. Non si permetta far fin verun conio da superiori, che
di Terziari, o Servi ricevanti da scolari monache pe-
cunarie, riservando tale atto in grave pregiudizio della
povertà, e del nostro puro nome.

8. E i legumi van era gli Cicali.

Parete fatto nel 1773

sii di questo dal Revmo sig: Cardine di Reggio T: Giuseppe
Maurizio il 1. luglio 1773

In singaggio di mezzo tempo in cui fu scritta la regola
di S. Francesco, io credo che sotto il nome d'Cicali
si comprendono i legumi. Ecco come parla il Dicione
nel suo glossario, e ne aduce gli esempli: Horrearia
Horrearia sunt ciera, legumina, et alia id geny.
Hortagium: prestatio pro leguminisq; qng in hortis crescunt

Che però dipendente più tosto dal vescovo come si a obbligato a tempi fini. Francesco da suo Frat. lo quando non si possa sapere dalla storia, mi pare che si possa star ben sicuro della alcuna autorità.

Il §. 2. Madrid. Gen. del 1712.

3. I superiori reggiani a precedere i subordinati in ogni cosa. I superiori si esorcano a precedere in tutto col loro esempio al coro e a non permettere che nel coro tempi i Priori chiamino priori, Chiga, o sia Gia, i Religiosi vicariati dei fratelli, quando questi non siano Personaggi così qualificati. Se no essa ad essi negarsi la chiesa e disfazione... fli. generali spirituali di dieci giorni, almeno una volta l'anno.
10. I Superiori facciano a giovani le cisterne guadagnate nella sagina per poterle fuori di convento senza gravissima necessita di esercitare nelle scite mortificare. Fianco ad essi a tempi debbi confessori escravardiany che si austriano no solo nell' osservanza, ma non è un'immagine.
11. Si conferma l'ordine che veta ai Religiosi sotto pena di carcere formale, e della privazione di tutti gli atti ecclimici il ricever denari, o invocarli in pante, e in qualche modo altro modo, ancre a titolo di pura custodia, o di tragegno di luogo a luogo.
12. L'abito insolubile de' pannicelli, e cingacei di lana o simili, trovatosi questo molto opposto all'osservanza di suv' Acosta che pregiava l'uso antico e stretto &c.
13. I RR. PP. Roviti nelle Visite dei Conventi, facciano con diligenza a Religiosi la propria visita, le altre, se si creste levanda da quei che conosceranno esse contrarie alla sua norma, ed al tempo delle misericordie.

14. Dicono che i Servanti carri si debbano tenere
Rebujosi le celle non comune in uno dormitorio, per mer-
dere ornamento vano e superfluo.
15. Nò si permetta in verum certo di Superiori, se fecer-
terijazze e fayomi ricevano da secolari, d'indire secun-
d'uti risultando tal'anno in grave pregiudizio della poveria:
16. In alcune Prove si sentono interessati i fiduci a postulare
permanenti e patentati - Ed essendo l'abito di ejsi di
rectamente apposta alla curia della Regola, menere
a Nò è lecito solam. spartirne nei casi prescritti da Mi-
colo III. o Clem. V. e non a tenere della Tartiniana
per essere tal'privilegio vilipendio... Sordina a P.
Presto perar tale abito
17. Neghi Capizzi di permanenza né possano introdurvi
onne sotto pena della privazione di voce attiva e pau-
siva conforme alla determinazione di moltianti Santi Santi.
18. Riege inoffensibile l'abito di permettere alle donne di
mangiare in Chiesa ... e però a scuicam. i PP. Presto
no lo permettano... finendo col pena di Disciplina i
Superiori, che ciò permetteranno.
19. Peresiamo con tutto lo spirito un tale abito f'diglio-
care alle carite/ e lo proibiamo sotto pena di privazio-
ne di voce attiva, e pativa per que anni i capitulari
20. Raccomandiamo a tutti il Digestino della S. Benedictus
- § 3. Ordinaz. Gener. case in ore la-
picoli e molte nell'ultima
Ed. 1726.
21. I Superiori precedendo coll'ejempio i subdit... non

218

perendo l'assimilatioe in conto alcuno, qui digita del Sud, si in
altri. secrete come in pubblico, col proprio ordine, nel coprecessi
del Cimento e facili, introdotte qualunque, più numerose, che progetto
correggano i luoghi da Padri, non da giudici. E' age-
vole fare colpo nei giorni stabiliti, per isvanidire le
carne corvatele, ne lasciano un tal costume, mentre
come si vede in pratica, per eseguirsi in Cisayo, ad altri
oggi non giova quando siyacata, che ad irritare gli uni,
mi, e a non emendarli. Da questo dunque il Signore ricon-
evidere, paternam, e invitatamente i Religiosi nel
le continue mortificazioni, e sopra tutto ciò si eseguisca
con diligenza, e graziezza ed Giovanni.

21. Se troveremo nella Visita Superiori in ciò trascrivati,
nella carità degli Inferni, ne faremo non picciolo risen-
timento. L'Inferno però si ricordi, che come povertà non
deve pretendere cose, ch'eccedano la sfera di nostra povertà
... lasciarsi consentire della carità, che si fa loro in Reli-
gione, sempre maggiore di quella o poteranno avere, o sa-
rare nel secolo.

22. No' si permetta in conto alcuno, che il Portinajo chiama
alcuno alla porta, o in altro luogo, nel sud, tempo d'ora-
zione, senza grandissima, e inevitabile necessità. Ne re-
steranno, perciò, i secolari ... no' si permetta, che i
Religiosi nell'orare che fanno siano incomposti ... Ne tam
poco si lascino da' nostri Religiosi gli exerciti spirituali al-
meno una volta l'anno. A cui romperà si scioglio, ir-
remissibilmente, sia data totale giustitia la pena tassata dalle Co-
stituzioni ... le Divine laudi, colle dovute parate; e con tut-
ta la divozione, composizione, e modestia ... le feste mag-
giori, e più soenni siano anche con maggior solennità.

1212

e sperata, o desiderata, in modo però, che non contraddirà
il culto nostro; e colla variazione del canto, e
con acciuffamenti ne provi.

23. Se almeno scorgerosi si sia professore presumendo ricevere
vera istruzione, e trarre profitto Genari in qualisiasi modo.
Da un luogo a un altro sia castigato colla pena del car-
cere formale. In minno se' noi convengono siano simili
prosternimenti permanenti, ma senz'ogni qualunque volta sarà
di bisogno, ma cusciro il bisogno, cosa anche if l'indico.
Se permattano leto i Provinciali ch'anche agli istituti
se Comunieri, che servino con chiave le celle, o in altro
modo le cittadane, che dal Superiori non si possono, e non si
sa spianer aprire, e greggo sotto pena a nro arbitrio.
E' avendo servire qualche cosa necessaria, serviranno nella
minima cesta, che postono.

24. Le congiurazioni mordi novam si raccomandano. E perciò
pergino i Superiori, che se saranno negligenti a farle don-
d'intero rendere strettissime come a Dio. Però almeno
una volta l'anno si pratichino.

S. 4. Ordin. Gener. Del 1533.

25. Essendosi intreccetta nel tempo della Comparsa, e nel tempo
dell'orazione mentale un vario delle nostre lunghe esposi-
zione del Venerabile, o in tutte le domeniche, o in ceste
ceste dell'anno, si procuri regolar canto gregoriano, quanto
le altre funzioni, che no pregiudichino al raccoglimento
de' Religiosi, nell'ora della detta orazione mentale.

26. Si inculca che i Superiori locali per i giorni delle ceste
no facciano apparati sonori, con camajoli, e si
mili e pizzecchie, ma osservino la semplicità capuccina,
servendosi di foglie di Morelli, carte colorite, e altri or-
namenti usati nella nostra Religione, e praticati da nri Anzichi.

27. Si proibisce sotto pena di cinque discipline e cinque pane d'acqua a superiori locali di non far fare mangiare particolarmente a donne in chiesa e in coro, ma in altra stanza se n'escano, e se non vi si voglia fare, pubblicare per non mancare ad omnicontinenti il beneficio. E questa sia contingua alla chiesa e che non si comunichi per di dentro al coro, ed questo che la chiave sia sempre in mano del Sacerdotio.

28. Si pubblica a tutti i nobili l'imposta e se ne assolutamente, contro il voto della povertà, pagare i superiori i Conventi per le generazioni non solo ecclesiastiche, ovvero il Vettovaglio e gli uffici, ... e d'autrofatti limosine pecuniarie, in pietre, monete, accorgere colla grata cosa che possan sentire... e neeggio com'esi nel tempo della loro superiorità abbiano fatto starare i frati caro i sacerdoti, che siano con un re-
fettorio si scarso &c. se si signorino a paginare l'utile
che depositano in secreto limosine, o se traggono
dopo il governo ad altro Convento, o ritengono porzione delle
limosine per cui fanno ad altri celebrare messe, o cercano
robe per venderle, e cercandole per vera necessità
no praticano poi i diversi modi nell'egitarle. Costoro sian
sospetti dalla Guardiania, e no' emendandosi sian privati
di più rielezioni.

29. Si paginano i nobili che fan depositarsi limosine, e cercando
vi cre no manifestare al superiore le depositate. Nel dare
e ricever regali s'avvertano a non uscire da confini della
nostra povertà.

30. Si ordina pertanto che no solam. nei nobili quelli dove si con-
fessano co' sacerdoti speciali, i leccari, ma anche in tutti gli al-
tri delle Province, due volte il mese si faccia la conferenza dei capi
per spazio d'una ora, da nell'anno ogni pieno termìnato
a buone del l'anno, si fermi un capo morale sotto pena di

- no' egar i confessioni intanto dell'Guardiano che riconoscerà
31. Vogliamio dire al più t'una o due non già d'ogni ti farasser
alcuna delle accennate eugenzioni ma da superiori iocati non
siano colligati a tutte le osservanze comuni. E quando men-
seianno di fatto oltre la cappa, o disciplina, o rigore in
parte, ed aerea avviseranno l'Guardiano.
32. Non si concederanno obblighi che per necessità imposte
per lo più dal PP. Procuratore, e non mai per andare a visitare
i paesi, o per incisice ancora con pretesto di futilità che
da frati ne in Convento né fuori si tengano rappe di Ca-
maraj, e di altri vecelli.
33. Se mai fosse trovato alcuno dei nostri Religiosi delinquente
in questo particolare d'aver defiolato la posse, e se
degno vogliamio che il prete si d'Uffa sia punito in
pubblico Reffettorio co' castighi fare. E disciplinare B. spese
ed acqua frumenta Simara, e farla colpa come delitti per
una Simara lasciando ai superiori delle Province d'ing-
ghizzare altre pene etc.
- S. 3. - Sivega 'di alcune Ordinanze fatte del 1733.
fatta dal P. Procuratore Pan. 1735.
34. Per l'ordine delle cose, che provvede cercare il superfluo per
egiarlo, e renderlo, non si intende per quei Convenzioni
come sopra naturalmente per l'abbondanza del paese, in
qualsiasi genere di cose, che trovano oltre l'bisogno, e possono
provvedere altri modi, colla bontà in bisogno, ast. s. Regola
del P. P. Procuratore che scarseggiano, e da me d' ricavarne
quei suoi modi, de' quali ho a procurarli, e col detto modo le
cose che a loro mancano, e che son necessarie, osserva-
ndo in questo le carezze che d'ordine de' Superiori delle
Provincie, già saranno in pratica.

5. - S. b. Ordin. Gen. Del 1. 2. 16. - *Conversazione na-*
32. *Non permette il Prete*, dice, nella sua *disciplina* il P.
Bonifacius da Fecamp, a Predicatori di Quarantena fa
esenzione sonata del *Censo*. Del *Si* *Se* *Cappania*, se non
in clero, quali sono, certi *del Prete*, e quelle patenti, de
in Provo.
33. Questo è l'elenco del Veri fratelli Minor. questa *listina*
che *corre* *nella* *professio* *n* *se* *segui* *perfetta*. Il pedone
di *figli* *Propheto*, come vicino a morte, *l'animò* i suoi *atti*
inimici. Ibro il nostro sergente Padre.
34. Ma se appenisse all'opposto? Se trovassimo ammalato pre
mure *infiammata* *scissura*, *malnutrizia*, *emorragia*, mo
morborum *per* *altri* *qui* *mancare* la *scamievoli* car
ca *fraterram* *non* *dilectarunt* *verso* *de* *pareri* *ingratiu*
si *verso* *de* *governi* *giovani* *trajuravano* *l'ottima* *educazione*
... se *trovassimo* *terreni* *atticabili*, &c. *qual sarebbe* mai
l'emozione *loro*? *qua* *potrebbe* *eser*, *la* *quale* *de* *nostra*
spirito?
35. Come può essere che un Capuccino con tanti comodi... non
solo *no* *si* *corregga*, *s'è* *l'effetto*, *ma* *non* *arba* *d'amor* *di*
e *del* *prossimo*, *ma* *no* *sta* *vico* *d'ogni* *istituto* *non* *sta* *sanci*
leco *da* *qual* *aloro* *timore*, *indiscretamente* *molesito* *noi* *stare*
affitti, *che* *no* *si* *faccia* *il* *sancissimo* *dorito* *yo* *de* *fera*
menti. Ora *confermate* le *soltre* *ostinazioni* *degli* *gerci*
spirituali. *In* *farai* *ogni* *anno* *per* *dieci* *giorni*, &c.
36. 5. 7. *Iudic. Gen. del 1. 2. 16.*
41. n. 3. No' si dispergi il Martirio dell'ora congieta la notte,
o *non* *se* *nel* *tempo* *dele* *tre* *ricreazioni* *avanti* *le* *tre* *qua*
ritime, *e* *secondo* *l'uso* *antico*, *no* *gia* *accende* *qualche* *albo*
delle *Provincie*. C'è *in* *cayo* *di* *disperja*, *si* *reciti* *un* *altro* *ora*
conferma *da* *te*.
42. *Vivere* *in* *2. 7. 16.* *l'orazione* *richiamati*, *o* *vada* *alla*

43. n. xi. Nò facciano i Superiori spese superflue, e stravagante, senza almeno del Religiosi più prudente e discreto della famiglia: anzi senza l'assenso del P. Provvisor se sono spese di rimarco.
44. n. xii. Nino del Religiosi, sotto pena di propria penitenza, e molto meno faccia deporre, spendere, o conservare in mano li privato Benefattore, borsone pecuniarie sotto qualsiasi motivo e condizione, che si possa assegnare senza licenza, e consenso del Superiore, quale no la concede in modo alcuno, se no fosse per altro provvisorale e per breve tempo.
45. Nino poca applicare meze o per se o per altri, quando intervengono limosine senza licenza del Superiore.
46. n. 13. Ordiniamo li Studenti, di non praticare co' Religiosi, no Studenti, e molto più di non entrare in un tempo nelle loro celle, e di non ammettersi nelle celle propri. Anzi in tempo di silenzio di non entrare per qualunque motivo di unirsi nelle celle degli altri. E in altri tempi senza licenza del Superiore, o almeno del Lettore, è allora di stare a porte aperte.
47. n. 15. Si eseguiscano co' tutta celerità gli ordinamenti replicati dalla S. Congregazione di fara ogni domenica a fratelli laici il Catechismo sopra i Diversi religiosi, e cristiani, e facciano che intervengano ad Catechismi ancora li fratelli giovani.
48. n. 16. Dove sono introdotte le Confessioni dei Secolari voghiamo che a tenore degli Ordini della S. Congregazione si facciano più volte il mese le confessioni dei laici, e si fuggano le alterazioni, e ostentazioni di sapere più degli altri.

49. n. 19. Proibiamo cipressam, ed ogni siano in ogni tempo nichil maniera a l' P. Predicatori che no facciano ricorsi o stampegni per ottenere fulpiti, e molto meno regali contro la nostra reveria, e che no siingeriscono a riserva del conguo lor mantenimento nella Divisione della pecuniaria finissima senza vero bisogno, ed excessa licenza del superiore. E terminata la s. preceptio parte spiccam dal luogo, in cui avranno predicato alla più lunga isted' adam. dopo l' ottava di pagata.

50. n. 20. Li panni di lino vietati dalla Regola secondo le dichiarazioni de Santi Pontefici specialm. d'Innoc. XI. nella Bulla Pastoralis raccomando, e sotto colpa grave &c. in ogni Convento, si conservino in comune, raccoprandoli alla cura d'un bon religioso per uarli co' Religiosi francesieri quando capiteranno di viaggio, e co' quelli ancora della famiglia quando anno bisogno, ed uari che rammar qualc' tempo si restituiscano al sud. Religioso. E lo stesso si pratichi nelle infermerie

51. n. 23. Sia in combenza de Superiori Provvi, e locabi di moderare le altre ricreazioni, e limitarle all' uso praticato da' nostri maggiori -- Si ordina pure cipressam, che i giochi a noi permessi no si facciano in tempo chiori di quello destinato per le nostre ricreazioni. Ne mai in 2.° tempo nelle celle o stanze private; ma in luoghi pubblici, o scanz dal superiore destinate per comune ricreazione.

52. Proibiamo strumenti di sonoro, Canarij, ed altri uccelli, Candeliere, ed alevi paramenti di sacrestia, e chiesa, che no siano come assegnano le Costituzioni, inguagnando come sopra una debita alienazione. No s'intenducano le uictime ne' Gouvernor. Robozzi. Ligg. 2021. art.

O' non assolutamente si permettono dove secondo il clima del paese e del costume antico si fossero già in uso dette. Non si tollerà, e molto meno si permetterà l'abito d'accompagnare un'obitacola. Il cadavere de' secolari col titolo d'picca o di temporale emolumento. Ne si facciano lezioni, iugate, serete, se ne faranno. Così al num. 24.

53. n. 26. Raccomandiamo... d'allegrare dalla mente, e dall'occhio, e da frati, e dalle famiglie, e dalle Povere tutto ciò, che può pregiudicare alla S. Carità, e di promovere tutto ciò, che alla S. carità conosca visce

54. n. 27. Confermiamo, e rinoviamo il precetto formale di S. Ulrica fatto già da noi Antecesori a tutti li Superiori, e subditi di non tener marce con chiesista in veruna maniera a qualunque sorte di conerabando

55. n. 28. Gia non minor gelo proibiamo... di non ispedire... lettere, involi, cassette di secolari, ne anche qđo non contengono cose di conerabando, sotto nome di Capuccini, per qualche titolo d'amicizia, di gratitudine &c.

56. n. 29. Scrivere, e spedire lettere senza verun bisogno è un offendere la d. povera, e perdere invito. Il tempo, aggravare indebitarsi. Correnti &c.

57. n. 30. Come le Costituzioni ordinano essendo alla nostra menja qualche secolare in Refettorio comune si legga secondo il soteto; e si osservino le debite ceremonie. Molto più... se vi siano alla menja religiosi nostri concittadini ed anche qualificati... Niente specialmente di giovani eretici in celle alcune in tempo di silenzio. Ne si ammetta

no nelle celle secolari.... nel nelle celle, o altre officine
ragazzi, o giovani come di prevalersi di gressi per ser-
vienti, per ispedire, o ricever lecere, 10 volti, o altro
proibiamo che si stampino scritteure e allegazionis / nel caso
di frigio lo chè no dee farsi cre a tenore delle Costituzioni /

58. n. 31. Li Superiori locali no' si arroghino la libertà / Di
mandare li suoi Religiosi oltre le cerche rispettive, e mol-
to meno per motivo di cerche

59. 32. Ordiniamo a tutti i nostri Religiosi la pratica de' dieci
giorni d'ejercizj spirituali almeno una volta l'anno.... /
farsi in comune colla Direzione di qualche idoneo Direttore
si ha dalla spexienza, che sognano vincere et magis pro-
fitto.

60. n. 33. Per ultimo raccomandiamo a tutti i nostri Religiosi
d'attentare eaminare queste ordinazioni, e se scorgessero
no contenute, e fondate nella regola, nel vobis, nelle
Costituzioni, e perciò ordinate non a comporre nove leggi
ed obbligazioni, ma a mettere più in chiaro le obbligazio-
ni da noi contratte nella nostra professione, ed a promoue-
re l'adempimento. E quando anche ci semba qualche co-
sa nuova, non è però nuova l'obbligazione, menere che
ci dal nostro S. Padre stiamo obbligati d'obbedire no' solo in
quelle cose che abbiamo promesso al Signore d'osseware,
ma in tutte quelle ancora, de no' son contrarie a Dio
all'Anima, ed alla regola.

8. 8. Ordinaz. Gen. del 1768.

61. Prefazione / Questa osservanza di tutte le Costituzioni, e gressi
che principalm. ed unicas. intendiamo intenendo.... Vogliamo

62. n. 1. Che si faccia pubblicato il Prodotto. In 18. Dic.
ritori dal Dr. Brivio nel Capitolo congregato. Dopo di
aver discorso tutti i locati nello un sindacato re di s-
apparenza e di scaglomarata ma vero, reale, e stretta.
Proprio dico sicuro nell' osservanza delle Costituzioni
che fu già accaduta tal cosa in effettivo, e gli si ha la
conferma non tenendo conto.

63. n. 2. Che si visino in ogni capo i Secreti di tutta la
Sicilia, e che quelli depongano secondo il grado tra cui
cio le inosservanze delle Costituz. fatte da P.P. Guardiani,
e da ogni disegnante.

64. n. 3. Che in tutta Sicilia i capi si discorgano dei fatti
accadimenti per toccare quale dove gli angusti si fos-
sero introdotti contro le Costituzioni etc.

65. n. 4. Che i RR. P.P. Brivio facciano le visite in que-
gli anni non una sola volta, ma ogni tutto quel
tempo, che loro è necessario etc.

66. n. 5. Che i P.P. Guardiani non obbediano di ag-
coltar la cosa religiosamente connestare con pietanza, non
piace, proponendo incutere a tutti affidato a corregon-
do i difetti.

67. n. 6. Che i P.P. attuali e futuri i quali non sono
in atto Guardiani, o contenuti ordinari. Di promovere
la conservanza delle Costituz. nelle quali non solo dei consig-
gios, ma col positivo non esempio.

68. Sia praticata la S. Ospitabilità verso Fr. Relig. Rom.
schi si contenga lungo quanto tempo sia legittimamente
pedito di concorrere allo Scaldavaria visto il segno dell' ar-
rivo de' Taraceni num. 11.

69. n. 1. Che sia fronte a tali cito la povertà, con infinito
significato. Niente pretesto più valerà a salvarti dalla pro-
messa, nient'ha più preguntà, nient'ha contraria legge; poi
de dichiariamo volere nel suo primo viaggio a seraphica re-
gola... derogando a tutti questi abusi... specialm... nella
sacra Messe... paramenti: li seta i paramenti superflui; e le
vanità degli Altari, eliminando noi che siano immediatamente
conte tutte le curiosità di q° carattere. Da' P.P. Porti &

S. g. Ordin. Gen. Del 1775.

70. n. 1. Perpendant Iuvna!, nocturna q. Chorū frequentia ne-
cessa simplici ceremonia pot. coniunctio et sed grave consi-
gationem, ab eo quod perturbet in his degentibus letitiam
culpa non efficiat... Diuinū officiū cu' debet pars, re-
collectione interea, et religiosa modestia decantent... que
etiam de Adrenis, late loquuntur volumen... Nec atque urgendi
motivo statim famiq. Disponens extra templo recreatio-
nis, pari scilicet ante undragesimas nostras; et eisdā runc-
to plurim⁹ qualitatis antique in Brois conjectū erat...
et Sacrae Liturgie suae serm⁹, ut salutē semel in anno Rubricay
missale oratione regiam.

71. n. 2. Viderint fratelli Religiosi: quidam hinc gravi pre-
cepto, obediens, comandogermanente a tutti i fratelli come
si lassella regola satisficiant qui secundū propriū voluntatis
et vivere volentes, se obediens similes suorum super-
iorum sublevare nituntur, et in quod periculoso salutis
sue statu versentur... P.P. Superiorib⁹ vera ordinatio; ut
nulla in ordinatione preserbit a diversib⁹ tolerent.

72. n. 3. [nec], in locutionib⁹ terminos proprietate expon-
et, adhuc dicens: Regem⁹, Regem⁹, Regem⁹ soli, Regem⁹ comitatu-

... se ad omni benaviri conrectatione, acceptatione,
detentione, et cum reuecty abstineant ... et si Religio-
siz ... aliquod simile comiscerit ... voluntate ut ipsi ferent
accusationem, iuxta Ordinis statuta formetur ... quod est
de illis intelligentiam sui Benarios pro extraneis, ac non
ad alium locum portare presumatur.

75. Reminerint superiores nisi localis ecclesiastis, reu-
niatis ... non esse nostram nec sedis Apostolice ... sed re-
manere in Dominicanae ... per concordiam illos non
posse absque prouocatis reperire in illis ecclesiastis, et
vere et ad suum arbitrium disponere ... graviter proin-
currat illi superiores qui cu[m] Antico ... Comitatio gre-
goriana illi superancia ave iurende, ut hoc vel illius erat
... nullus minus officium erit PP. Predicatorum &c.

76. Non permittant ut in Sacrestiis, nostris reuantur
sacra mentra, et Anticidia ex sua laesentia utrum
metiosa materia, aut aurum et argenti viciantur,
tematis scilicet que in Condit expressa constitutus

75. Prohibetur omniis PP. superioribus, ne ullo presu-
matur aliquod officia, aut notable levitatem reparare
et incipere aeq[ue] expressa licentia A. P. Novitij filio
Definito et &c.

76. Nec ullo modo toleretur ut Religiosi nisi in itineris
suis pertinent pilos, et si sint exstirpare, aut eo
civis vestimentorum genere, preter illa que ex orese in
Regula conceduntur. Omnia enim reliqua, preter
et expressa iuxta C. Pontificum expositiones, extra ca-
sus necessitatis nobis prohibita sunt.